

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

Accordo sulle modalità ed il percorso per la videosorveglianza ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 L. 300/1970.

In data 4 maggio alle ore 15,00 presso la sede legale dell'Azienda USL di Ravenna ha avuto luogo l'incontro tra la Delegazione di Parte Pubblica, le Organizzazioni Sindacali rappresentative Area Comparto e la RSU Aziendale, durante il quale le parti, a seguito di ampia e approfondita discussione, hanno convenuto, con il presente accordo, di aggiornare e/o integrare il vigente "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza /videocontrollo/videocitofono" come di seguito esplicitato.

- Stante la finalità di dare migliore e più efficace attuazione alle disposizioni previste dall'art. 4 della Legge n° 300/1970, che disciplina l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza prevedendone l'ammissibilità solo per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro, vietandone l'uso per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Richiamato il vigente "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza/videocontrollo/videocitofono" adottato, per esigenze organizzative e produttive ma soprattutto al fine di presidiare la tutela e il rispetto dell'art. 4 Legge n° 300/1970, con deliberazione del Direttore Generale n° 716 del 11.12.2009, preceduta dai necessari livelli informativi con le organizzazioni sindacali come da nota in atti prot. n° 88481 del 18.11.2009;
- Ravvisata la necessità di aggiornare la entità ed il posizionamento degli impianti di videosorveglianza, alla luce delle esigenze emerse soprattutto in vista dell'attivazione del Dipartimento di Emergenza Accettazione dell'Ospedale di Ravenna (DEA) oltre che per migliorare, integrandone le disposizioni, oltre che per aumentare, integrandone le disposizioni, l'efficacia prescrittiva dell'ambito regolativo del vigente Regolamento sopra richiamato, sulla base dei seguenti criteri generali.

a) Integrazione al vigente art. 5 "Responsabili" prevedendo che al di fuori dell'ipotesi di impianti di video sorveglianza collocati nelle specifiche U.O./Servizi per le esigenze degli stessi, per i quali il Responsabile del trattamento viene identificato nel Direttore di U.O./Servizio; invece, per gli impianti di videosorveglianza collocati nei luoghi comuni, pertinenze ed adiacenze delle strutture preposte alle attività istituzionali dell'Azienda la responsabilità sul corretto adempimento del Regolamento citato, viene affidata, in relazione alla inclusione delle strutture nell'ambito organizzativo di riferimento, ai seguenti Responsabili:

- Direzione Medica di ciascun Presidio Ospedaliero;
- Direzione di ogni Distretto;
- Direttore della U.O. Affari generali e Segreteria per la sede di Via Da Gasperi.

b) Integrazione al vigente art. 7 "Modalità organizzative" prevedendo la istituzione di una specifica Commissione permanente con compiti di attività istruttoria e di decisione sulle richieste relative agli impianti di videosorveglianza, di nuovi e di vigilanza e controllo sulla corretta applicazione del vigente Regolamento per il migliore e più pertinente utilizzo degli impianti di videosorveglianza.


La predetta commissione, sarà composta da un rappresentante dell'U.O. Affari Generali e Segreteria, un rappresentante dell'U.O. Attività Tecniche, un rappresentante del Presidio Ospedaliero ed un rappresentante del Distretto.

La medesima ha in generale il compito di autorizzare la nuova installazione di impianti di videosorveglianza, svolgere con cadenza annuale una revisione degli impianti già installati per valutarne la rispondenza ed utilità ed individuare e validare le proposte provenienti anche da soggetti esterni all'Azienda che riguardino estensioni quali/quantitativi degli impianti di videosorveglianza anche a fini di sicurezza.

Allo scopo di assicurare speditezza e trasparenza alle attività, la suddetta Commissione si doterà di apposito Protocollo di funzionamento e suoi componenti saranno nominati con atto del Direttore Generale.

Resta inteso che solo in seguito ad autorizzazione della Commissione, l'U.O. Attività Tecniche, così come ogni altro eventuale soggetto esterno potrà procedere ad installazione, revisione dell'impianto di video sorveglianza.

Il Responsabile della struttura operativa interessata, come prima identificati, della struttura operativa interessata che non rispetta la procedura di autorizzazione all'installazione dell'impianto di videosorveglianza così come descritta nell'art. 7 ed

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. There are approximately ten distinct marks, including full signatures and various initials, some of which appear to be in cursive or stylized script.

integrata con il presente punto, sarà ritenuto responsabile delle conseguenze giuridiche ed economiche derivanti dal suddetto comportamento, trovandosi, in tal caso, in una situazione di palese conflitto di interessi tra l'Azienda ed il proprio dipendente, con esclusione pertanto della tutela aziendale per il patrocinio legale.


LE PARTI CONCORDANO

- 1) In ordine alle integrazioni e specificazioni al vigente "Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza/videocontrollo/videocitofono" sopra espresse, in termini di principio, unitamente allo stato aggiornato degli impianti di videosorveglianza, videocontrollo e videocitofono attualmente installati in Azienda, tutti parte integrante al presente accordo;
- 2) che, in applicazione dei principi esplicitati alle lettere a) e b) del presente accordo, sarà cura dell'Azienda trasmettere alle parti sindacali il Regolamento emendato e apposita appendice operativa sul funzionamento della Commissione;
- 3) attraverso gli ordinari livelli di relazione sindacale l'Azienda provvederà a dare conto di tutti gli aggiornamenti, evoluzioni, o rimodulazioni del numero e della qualità degli impianti di videosorveglianza che l'evoluzione tecnica o il mutare delle esigenze di sorveglianza e sicurezza dovessero imporre.

Ravenna lì 4 maggio 2012

Per l'Azienda USL di Ravenna


(dott. Savino Iacoviello)




Per le OO. SS. Area Comparto

VILFPL 
FIALS 
FP CAIL 
CISL FP 
FP CAIL 

Per la RSU Aziendale



 CISL FP




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA/VIDEOCONTROLLO/ VIDEOCITOFONO




Approvato con del. n. 716 del 11.12.2009 in vigore dal 01.01.2010



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

SOMMARIO

	Titolo I^ PRINCIPI GENERALI	Pagg.
Art.1	Premessa	3
Art. 2	Definizioni specifiche	4
Art.3	Definizioni ex D.Lgs 196/3003 e smi	4
Art. 4	Principi Generali	5
	Titolo II SOGGETTI	
Art. 5	Responsabili	9
Art. 6	Incaricati	9
	TITOLO III - ADEMPIMENTI	
Art. 7	Modalità organizzative	10
Art. 8	Informativa	12
Art. 9	Formazione	12
Art. 10	Diritto di accesso	12
	TITOLO IV^ OGGETTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	
Art. 11	Ospedali e luoghi di cura	13
Art. 12	Luoghi di lavoro	13
Art. 13	Casi illeciti	14
Art. 14	False telecamere	14
	TITOLO V^ REGISTRAZIONI DI IMMAGINI	
Art. 15	Principio di base	15
Art. 16	Durata di conservazione delle immagini	15
	TITOLO VI^ SICUREZZA	
Art. 17	Misure di sicurezza	15
	TITOLO VII^ NORME FINALI	
Art. 18	Norme di rinvio	16
Art. 19	Divieti	16
Art. 20	Installazioni	16
Art. 21	Pubblicità del Regolamento	16
Art. 22	Entrata in vigore	17
	Allegati	17



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

TITOLO I^ PRINCIPI GENERALI


Art. 1 PREMESSA

1. Le immagini riguardanti le persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. L'Azienda USL di Ravenna al fine di garantire la sicurezza dei pazienti, dei visitatori, dei dipendenti e del patrimonio aziendale, adotta il presente regolamento in materia di utilizzo d'impianti di video sorveglianza che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini ai fini di sicurezza e di tutela del patrimonio, del controllo degli accessi e del monitoraggio continuo dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (es. Rianimazione, Unità di Terapia Intensiva, ecc.)
3. Trattandosi di impianti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori essi possono essere installati solo previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali che per tale motivo sono state consultate e che non hanno fatto pervenire osservazioni in merito. Occorre pertanto rispettare i principi di pertinenza e di non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando - quando non necessarie - immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa.
4. Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato il 20 maggio 2004 una "guida alla videosorveglianza" che sintetizza i contenuti del più ampio provvedimento generale 29 aprile 2004 sulla videosorveglianza
5. La normativa di riferimento del presente regolamento è pertanto la seguente:
 - a) Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e smi denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".
 - b) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000,
 - c) Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004
 - d) Regolamento regionale n. 3 del 24 aprile 2006 - Scheda n. 41 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari delle AUSL" - Videosorveglianza con finalità di sicurezza protezione dei beni e persone)
 - e) Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori).

Art. 2

Regolamento videosorveglianza

Pagina 3 di 19



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA


DEFINIZIONI SPECIFICHE

- 1. Videocontrollo/Videosorveglianza:** insieme di impianti e apparati che utilizzano tecnologie ottiche, magnetiche, elettroniche e digitali in grado di riprendere e se necessario registrare immagini per un periodo di tempo programmato, e che sono potenzialmente in grado di raccogliere dati identificabili.
- 2. Videocitofono:** sistema o dispositivo che rileva immagini o suoni senza registrazione, installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei soggetti che si accingono ad entrare.
- 3. Centrale di videocontrollo/Videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Art. 3

DEFINIZIONI EX D.LGS 196/2003 E SMI

- 1. Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- 2. Dato personale:** qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- 3. Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- 4. Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- 5. Titolare del trattamento:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- 6. Responsabile del trattamento:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

7. **Incaricato del trattamento:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento incaricate dal Responsabile;
8. **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
9. **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal Titolare nel territorio dello Stato, dal Responsabile e dagli Incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
10. **Diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
11. **Dato anonimo:** il dato che in origine o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
12. **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
13. **Banca di dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
14. **Garante** per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente istituita dalla vecchia legge sulla privacy (l. n. 675/1996) per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali;
15. **Misure minime:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 15. del presente Regolamento.

Art. 4


PRINCIPI GENERALI

1. Con il provvedimento del 29 aprile 2004 il Garante per la protezione dei dati personali ha definito i principi generali che regolano la videosorveglianza quali:
 - a) **Principio di liceità:** l'attività di videosorveglianza può essere effettuata solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali, ai sensi degli artt. 18-22¹ del Codice della Privacy e più propriamente per:

¹ **Art. 18.** *Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.*

1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.

Regolamento videosorveglianza



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

- il perseguimento di finalità di diagnosi, cura e terapie;
- il controllo sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- quale misura complementare ai fini della tutela del patrimonio aziendale e del miglioramento della sicurezza all'interno ed all'esterno delle singole strutture


Non è quindi lecito procedere ad una videosorveglianza ad esempio al solo scopo di controllare il rispetto del divieto di fumare, di affiggere o fotografare o di altri divieti.

- b) **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. E' vietata la installazione di telecamere non funzionanti.

5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione

Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

- c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza all'effettivo grado di rischio presente nell'area. Va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. La videosorveglianza è lecita solo se è rispettato questo principio sia in relazione al "se installare" sia in relazione a che "cosa e quali apparecchiature installare". Sul punto si richiama integralmente il paragrafo 2.3 del provvedimento generale del Garante sulla video sorveglianza² che si intende qui riportato, anche se non materialmente

² Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio".

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali - turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* o *cameras-on-line* che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento (*art. 11, comma 1, lett. d) del Codice*).

Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.


Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie (*art. 11, comma 1, del Codice*);

Regolamento videosorveglianza



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

trascritto. La proporzionalità del trattamento agli scopi deve essere valutata continuamente.

- d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b)³ del Codice). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. Il titolare del trattamento dovrà comunicare nella informativa le finalità perseguite con la installazione di impianti di videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello proposto dal Garante allegato al presente Regolamento, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati. Si rinvia in merito al successivo art. 8.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dalla Azienda USL di Ravenna, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza, videocontrollo e videocitofoni (indicati nel prosieguo come videosorveglianza) già attivati o che si andranno ad attivare nella Azienda USL di Ravenna.

TITOLO II^ SOGGETTI

Art. 5

RESPONSABILI


1. I Responsabili del trattamento dei dati già nominati dalla Azienda U.S.L., sono anche Responsabili per quanto riguarda la Videosorveglianza, Videocontrollo o videocitofoni. Essi provvedono, se ritenuto necessario, alla designazione per iscritto di Incaricati che sono preposti alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese e se

-
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
 - la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

³ Art. 11. *Modalità del trattamento e requisiti dei dati.*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

autorizzato all'utilizzo degli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni.

2. I Responsabili provvedono ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli Incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi.
3. L'utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento previste dal D.Lgs 196/2003 .

Art. 6

INCARICATI


1. La nomina degli Incaricati al trattamento dei dati conterrà nell'oggetto lo specifico riferimento alle attività di utilizzo, gestione dei sistemi di Videosorveglianza nonché conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.
2. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

TITOLO III^ ADEMPIMENTI

Art. 7.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Prima di installare un impianto di videosorveglianza il Responsabile del trattamento di dati della struttura operativa interessata dovrà valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli impianti devono cioè essere attivati solo quando altre misure (sistemi d'allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili.
2. Questa analisi deve essere sintetizzata in forma scritta ed il documento dovrà essere trasmesso, ai fini della sua valutazione e conservazione al Titolare del trattamento e per esso alla U.O. Affari Generali e Segreteria, competente a livello aziendale in materia di privacy. Tale documento, debitamente sottoscritto deve indicare:
 - se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti, ovvero se sia realmente essenziale, ai fini prefissi, raccogliere immagini dettagliate e per quale **motivo**;




U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

- quali **dati vengono rilevati** e se essi vengono o meno registrati e, in tale caso, per quale periodo di tempo verrà conservata la registrazione e il **motivo** di tale scelta, indicando eventualmente i casi precedenti a cui si fa riferimento per giustificare tale scelta;
 - se ci si avvale di una rete di comunicazione o una banca di dati indicizzata, ovvero se si utilizzano funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, anche se abbinate ad altre informazioni o interconnesse con altri sistemi gestiti dallo stesso titolare o da terzi, ed il motivo di tale scelta;
 - se avviene la ripresa di reparti o accessi di edifici e per quale **motivo**;
 - se vengono utilizzate specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.) ed il motivo di tale scelta;
 - se avviene l'eventuale duplicazione delle immagini registrate e per quale **motivo**;
 - i soggetti designati quali incaricati del trattamento dei dati, anche se soggetti "esterni", e la diversificazione dei diversi livelli di accesso al sistema e all'utilizzo delle informazioni con esso raccolte.
 - la dislocazione delle apparecchiature (fisse o mobili) utilizzate.
3. Nel caso che i sistemi di videosorveglianza prevedano una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali (ad esempio dati biometrici) oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce è necessaria una autorizzazione preliminare da parte del Garante.
4. Verificata la sussistenza dei necessari presupposti per dar seguito alle esigenze rappresentate dal Responsabile del trattamento il Titolare del trattamento e per esso la U.O. Affari generali e Segreteria ne darà informazione alla U.O. Attività Tecniche che provvederà alla installazione delle apparecchiature necessarie, fatta salva la insussistenza di impedimenti di ordine tecnico o finanziario. Di quanto sopra ne sarà data contestuale informazione al Responsabile del trattamento dati interessato.
5. Il documento delle scelte sarà conservato dalla U.O. Affari generali e Segreteria per conto del titolare del trattamento e sarà messo a disposizione degli organi di controllo ove richiesto e degli interessati che intendano far valere i diritti di cui all'art. 7⁴ del Codice della Privacy.

⁴ Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
Regolamento videosorveglianza



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

6. L'U.O. Affari Generali e Segreteria conserva inoltre l'elenco dei dispositivi, degli apparati, delle sale di controllo ed il loro relativo posizionamento.

Art. 8

INFORMATIVA

1. Chiunque transiti in una zona soggetta a videosorveglianza, quindi anche un semplice cittadino, deve essere informato che sta per accedere o che si trova in una zona video sorvegliata e dell'eventuale registrazione.
2. Il Garante ha predisposto un modello semplificato di informativa minima sotto forma di "cartello" con un simbolo ad indicare l'area video sorvegliata; questo cartello deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli. Tale cartello, contenente la informativa, dovrà pertanto essere affisso nei luoghi antistanti le telecamere, e comunque in modo da risultare ben visibile.

Art.9

FORMAZIONE

1. Devono essere adottate opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:


a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

Art. 10

DIRITTO DI ACCESSO

1. Le immagini di una persona acquisite con un impianto di videosorveglianza costituiscono dati personali, con conseguente possibilità per l'interessato di proporre l'istanza di accesso nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti enunciati dal Codice della privacy, con particolare riferimento a quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere la interruzione di un trattamento illecito.
3. In materia di diritti dell'interessato, per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica il regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai dati personali trattati dalla Azienda USL di Ravenna, approvato con deliberazione n. 860 del 12.12.2007.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna

U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

TITOLO IV^ OGGETTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 11

OSPEDALI E LUOGHI DI CURA

1. Nel monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (es. Rianimazione, Unità di Terapia Intensiva, UTIC... ecc.), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tale modo raccolti, devono essere raccolti solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili.
2. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo o destinati ai familiari devono essere posizionati in ambienti separati e normalmente non accessibili al pubblico.
3. Alle immagini possono accedere solo i soggetti specificamente autorizzati (ad es. personale medico ed infermieristico) e le stesse non possono essere visionate da estranei (ad es. da visitatori).
4. Le riprese effettuate nell'ambito della psicoterapia sono soggette a richiesta di consenso da parte del paziente. Nel modulo di consenso deve essere specificamente riportata l'autorizzazione al trattamento di dati tramite ripresa audiovisiva delle sedute.
5. Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di familiari di ricoverati in reparti dove non è consentito agli stessi l'accesso fisico, ai quali può essere consentita, con adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell'immagine solo del proprio congiunto

Art. 12

LUOGHI DI LAVORO

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 ⁵è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.


⁵ **Legge 300/1970 Art. 4 - Impianti audiovisivi**

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Regolamento videosorveglianza



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

2. L'attività di videosorveglianza e/o videocontrollo è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore.
3. L'installazione degli impianti dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali unitarie e il richiedente ne motiva l'effettiva necessità nel documento di cui all'Art.7. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
4. Non è consentita la installazione di sistemi di videosorveglianza /videocontrollo in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati alla attività lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, luoghi ricreativi, ecc.).

Art. 13


CASI ILLECITI

1. Non è lecito usare la videosorveglianza per finalità di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati, finalità che competono invece solo ad organi giudiziari o a forze armate o di polizia;
5. Non risulta giustificata un'attività di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso webcam o che rendano identificabili i soggetti ripresi. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc.

Art. 14

FALSE TELECAMERE

1. L'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, non è di regola consentita. Sono fatti salvi casi particolari che dovranno essere oggetto di attenta valutazione tenuto conto che può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.



TITOLO V - REGISTRAZIONI DI IMMAGINI

Art. 15

PRINCIPIO DI BASE

1. Va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello ecc.).

Art. 16

DURATA DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. La creazione di banche dati va limitata quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (controllo del flusso ad uno sportello, controllo del paziente, ecc.). In ogni caso di registrazione delle immagini la durata della conservazione delle stesse deve essere commisurata alla necessità adatta a raggiungere lo scopo perseguito.
2. In generale la conservazione delle immagini deve essere della durata di **poche ore**, al massimo **ventiquattro** ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa della autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Il sistema di videosorveglianza deve essere programmato per operare al momento prefissato, se possibile deve effettuare la cancellazione automatica delle immagini registrate, anche con sovra registrazione, comunque in maniera da rendere inutilizzabili le immagini cancellate.


TITOLO VI – SICUREZZA

Art. 17

MISURE DI SICUREZZA

1. I dati personali, compresi quelli relativi al trattamento di videosorveglianza, devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Tra le misure di sicurezza che devono essere adottate si indicano:
 - locali con accesso protetto da badge
 - armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti

Regola.....



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

- sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni
- diversi profili di autorizzazione per accedere alla visione delle immagini registrate (ad esempio: per manutentore, per responsabile del trattamento, per forze di polizia)
- sistemi di cifratura delle registrazioni.

TITOLO VII – NORME FINALI

Art. 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si invia al Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs 30 giugno 2003 n. 1.

Art. 19

DIVIETI

1. Le operazioni non conformi al presente Regolamento, il trattamento illecito oppure non corretto dei dati, esportano il Responsabile o l'Incaricato del trattamento alle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal Codice della Privacy ,oltre che alle sanzioni disciplinari di cui al contratti di lavoro.

Art. 20

INSTALLAZIONI


1. La installazione di ogni nuovo impianto è disciplinata dal presente regolamento.
2. Per gli impianti già installati e funzionanti presso le diverse strutture della Azienda USL dovrà essere svolta una attenta verifica da parte dei Responsabili del Trattamento con il supporto della U.O. Affari generali e Segreteria in ordine alla sussistenza di quanto prescritto dal presente Regolamento.

Art. 21

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e smi sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet della Azienda.

Art. 22



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna


U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1^o del mese successivo alla sua esecutività.

Allegati


1. Modello proposto dal Garante per la informativa semplificata;
2. Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004;
3. Elenco degli impianti già installati presso le diverse strutture aziendali rilevati alla data del 26.09.2008.



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

Check list di controllo - videosorveglianza senza registrazioni di immagini

Misure organizzative		
	Analisi preliminare	obbligatorio
	Nomina incaricato	opzionale
	Informativa minima	obbligatorio
	Gestione diritto di accesso	obbligatorio
	Formazione	obbligatorio
Casi illeciti		
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:	
	bagni	obbligatorio
	spogliatoi	obbligatorio
	sale sindacali	obbligatorio
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori	obbligatorio
Misure di sicurezza		
	Locali (ove sono presenti i monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi,...)	obbligatorio
	Attestato di conformità da fornitore esterno	obbligatorio



U.O. AFFARI GENERALI E SEGRETERIA

Check list di controllo - videosorveglianza con registrazioni di immagini

Misure organizzative		
	Analisi preliminare	obbligatorio
	Autorizzazione del Garante (solo se concomitanza a sistemi biometrici)	obbligatorio
	Nomina incaricato	opzionale
	Nomina responsabile esterno	opzionale
	Informativa minima	obbligatorio
	Informativa completa	obbligatorio
	Regolamento aziendale	opzionale
	Gestione diritto di accesso	obbligatorio
	Formazione	obbligatorio
Casi illeciti		
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza in prossimità di:	
	bagni	obbligatorio
	spogliatoi	obbligatorio
	sale sindacali	obbligatorio
	Non devono esserci sistemi di videosorveglianza per finalità di controllo dei lavoratori	obbligatorio
Cancellazione delle immagini		
	Entro le 24 ore	obbligatorio
Misure di sicurezza		
	Locali (ove sono presenti i monitor di controllo) con accesso controllato (badge, chiavi,...)	obbligatorio
	Armadi chiusi a chiave per la custodia dei supporti	obbligatorio
	Sistemi di controllo accessi (user-id, password) per visionare le registrazioni	obbligatorio
	Attestato di conformità da fornitore esterno	obbligatorio

imp. n°	articolazione	localizzazione	descrizione	fotocamere	note
1	dt ra	Via Rocca ai Fossi SERT	video controllo nel locale di minzione per consegna campione di urina	n. 1	il sistema non registra le immagini
2	dt ra	presidio di Russi	video sorveglianza e video controllo dell'accesso non visibile dalla portineria con individuazione dei richiedenti l'apertura delle sbarre per ingresso di autoveicolo	n. 1	il sistema non registra le immagini
3	dt ra	ospedale di Ravenna SERT	video controllo nel locale di minzione per consegna campione di urina	n. 1	il sistema non registra le immagini
4	dt ra	ospedale di Ravenna SERT	video sorveglianza percorso di accesso ai WC	n. 1	il sistema non registra le immagini
5	dt ra	CMP neuropsichiatria infantile	video ripresa del paziente per terapia	n. 1	il sistema registra le immagini
6	dt ra	CMP medicina legale	video controllo nel locale di minzione per consegna campione di urina	n. 1	il sistema non registra le immagini
7	dt ra	CMP - medicina del lavoro	video controllo nel locale di minzione per consegna campione di urina	n. 1	il sistema non registra le immagini
8	dt ra	CMP	video sorveglianza atrio, ingressi ed area esterna	n. 12	il sistema non registra le immagini
9	ho fa	ospedale di Faenza blocco O23 rianimazione	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini

Allegato sub 1 : elenco impianti di video sorveglianza - controllo - citofonia

imp. n°	articolazione	localizzazione	descrizione	fotocamere	note
10	ho fa	ospedale di Faenza pronto soccorso	video controllo dal triage dei locali attesa (1), camera calda (1) ed attesa barellati (2)	n. 4	il sistema non registra le immagini
11	ho fa	ospedale di Faenza medicina nucleare	video controllo dal locale di comando dei locali di attesa (2), corridoio (1) e diagnostiche (3)	n. 6	il sistema non registra le immagini
12	ho fa	ospedale di Faenza blocco O19 trasfusionale	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
13	ho fa	ospedale di faenza blocco O19 TAC - RMN	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
14	ho fa	ospedale di Faenza blocco O19 - radiologia	video controllo del paziente con visione in sala comando	n. 1	il sistema non registra le immagini
15	ho fa	ospedale di Faenza blocco O10 gastroenterologia	video controllo del locale attesa barellati e video sorveglianza di parte del corridoio con visione in locale segreteria	n. 2	il sistema non registra le immagini
16	ho fa	ospedale di Faenza	video sorveglianza aree esterne con visione in portineria	n. 7	disattivato il sistema di registrazione delle immagini
17	ho fa	ospedale di Faenza	video sorveglianza e video controllo degli accessi non visibili dalla portineria con individuazione dei richiedenti l'apertura del cancello per ingresso pedonale	n. 2	il sistema non registra le immagini
18	ho lu	ospediae di Lugo radiologia	video controllo corridoio / attesa con visione in area lavoro personale	n. 2	il sistema non registra le immagini
19	ho lu	ospedale di Lugo pronto soccorso	video controllo corridoio pronto soccorso con visione in triage	n. 2	il sistema non registra le immagini
20	ho lu	ospedale di Lugo	video sorveglianza e video controllo di accessi e percorsi non visibili dalla portineria con individuazione dei richiedenti l'apertura di cancelli e sbarre	n. 12	disattivato il sistema di registrazione delle immagini

Allegato sub 1 : elenco impianti di video sorveglianza - controllo - citofonia

mp. n°	articolazione	localizzazione	descrizione	fotocamera	note
21	ho ra	ospedale di Ravenna rianimazione	video ripresa del paziente per la reciproca visione con il famigliare in visita	n. 9 (1 per ogni p.i. + 1 locale visitatori)	il sistema non registra le immagini
22	ho ra	ospedale di Ravenna radioterapia	video controllo del paziente nel bunker	n. 5	il sistema non registra le immagini
23	ho ra	ospedale di Ravenna radiologia	video sorveglianza ingresso	n. 1	il sistema non registra le immagini
24	ho ra	ospedale di Ravenna psichiatria spdc	video controllo del paziente	n. 7	il sistema non registra le immagini
25	ho ra	ospedale di Ravenna pronto soccorso	video controllo del locale obi (osservazione breve intensiva) e della sala di attesa codici bianchi non permanentemente presidiati dal personale sanitario	n. 2	il sistema non registra le immagini
26	ho ra	ospedale di Ravenna oncematologia	video controllo del paziente	n. 11	il sistema non registra le immagini
27	ho ra	ospedale di Ravenna laboratorio analisi	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
28	ho ra	ospedale di Ravenna blocco 3 ortopedia	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
29	ho ra	ospedale di Ravenna blocco 3 medicina 2	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
30	ho ra	ospedale di Ravenna blocco 3 medicina 1	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
31	ho ra	ospedale di Ravenna blocco 3 cardiologia	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
32	ho ra	ospedale di Ravenna	video sorveglianza e video controllo degli accessi non visibili dalla portineria con individuazione dei richiedenti l'apertura delle sbarre per ingresso di autoveicolo	n. 6	il sistema non registra le immagini
33	ho ra	ospedale di Cervia pronto soccorso	video controllo del locale attesa del pronto soccorso con visione in guardiola (triage)	n. 1	il sistema non registra le immagini
34	ho ra	ospedale di Ravenna DEA	video sorveglianza come da specifico e dettagliato elenco di cui all'allegato sub 1 bis	n. 40	le immagini possono essere trattate (visione registrazione-altro) da qualsiasi posizione con indirizzo IP previa installazione di specifico soft-ware
35	ho ra	ospedale di Ravenna DEA piano 5 ortopedia	video citofono	n. 2	il sistema non registra le immagini
36	ho ra	ospedale di Ravenna DEA piano 4 cardiologia	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
37	ho ra	ospedale di Ravenna DEA piano 3 medicina d'urgenza	video citofono	n. 1	il sistema non registra le immagini
38	ho ra	ospedale di Ravenna DEA piano 0 (rialzato) pronto soccorso	video citofono	n. 3	il sistema non registra le immagini
39	ho ra	ospedale di Ravenna DEA piano 0 (rialzato) pronto soccorso	video controllo dal triage di attesa pronto soccorso ortopedico, attesa codici bianchi e verdi ambulant, attesa triage ambulant, attesa triage barellati e camera calda	n. 10	il sistema non registra le immagini
40	ho ra	ospedale di Ravenna DEA piano 0 (rialzato) pronto soccorso	video controllo dal banco assistenza di open space di area codici gialli e verdi barellati, o.b.i. e locale isolato pronto soccorso	n. 4	il sistema non registra le immagini

pagina 3 di 3

	N° totale telecamere	ubicazione
PIANO INTERRATO	4	1 spazio calmo antistante ascensori pubblico lato est; 1 corridoio filtro lato ovest; 2 area grezza lato est e ovest
PIANO RIALZATO	7	1 ingresso lato ovest; 1 filtro di fronte spazio calmo; 1 corridoio lato ovest; 1 attesa area ortopedica; 1 filtro scala 2, 1 accesso triage, 1 filtro scala 1
PIANO 1	3	1 spazio calmo lato ovest, 1 filtro lato blocco 8, 1 filtro ascensore montalettighe
PIANO 2	5	1 corridoio ufficio manutentori; 1 filtro ascensore montalettighe, 1 filtro lato est, 1 filtro scala 1, 1 filtro scala 2
PIANO 3	5	1 filtro lato blocco 8, 1 corridoio ingresso MURG, 1 filtro scala 2, 1 filtro ambulatorio rianimazione, 1 disimpegno lato est
PIANO 4	3	1 disimpegno accesso cardiologia, 1 filtro scala 2, 1 spazio calmo ascensore montalettighe,
PIANO 5	6	1 filtro lato blocco 8, 1 porta accesso reparto lato ovest, 1 filtro scala 2, 1 filtro scala 1, 1 disimpegno spazio calmo, 1 porta accesso reparto lato est
PIANO 6	5	1 spazio calmo lato est, 1 filtro ascensori, 1 filtro lato ovest, 1 filtro scala 1, 1 filtro scala 2
PIANO 7	2	1 corridoio aula; 1 filtro ascensori